

22 aprile 2015



MOZIONE

mznm5s015/2015

MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:

Fabio Bottero - Sindaco

Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale

p.c. Alfredo Scrivano - Segretario comunale

*p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio*

Oggetto: mozione per attivare presso l'anagrafe comunale la costituzione di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi e rilascio delle relative certificazioni/attestazioni.

Viste:

- la **mozione mznm5s013/2014, protocollata in data 19 novembre 2014, n° 0023514** dallo scrivente a nome e per conto del Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio, sull'istituzione del registro comunale delle unioni civili, che ha sollevato un notevole interesse sia all'interno del Consiglio sia dei cittadini e della stampa locale, puntualizzando la necessità di garantire, anche se solo nell'ambito comunale, i diritti delle persone che dimorano abitualmente sotto lo stesso tetto e sono legate da soli vincoli affettivi;
- la decisione unanime di **rinvviare a dibattito pubblico** i contenuti della sopracitata mozione, avvalendosi della consulenza di relatori esperti, estendendo con una serie di assemblee la possibilità di ampliare i diritti civili a livello comunale ad altre aree d'interesse (testamento biologico, donazione d'organi, violenza di genere ecc.);

22 aprile 2015



- le risultanze emerse nel corso dell'assemblea pubblica "**Famiglie a confronto. Allargamento dei diritti civili, Unioni di fatto, Registro Comunale Unioni Civili**" sull'esistenza di strumenti normativi esistenti a tutela delle coppie di fatto unite da legami affettivi.

Considerato che:

- già da molti anni è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie delle coppie non sposate, conviventi di fatto, legate da vincoli affettivi, dal momento che, come rilevato dalla Corte Costituzionale « **un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche** » (Corte Costituzionale, sentenza del 18 novembre 1986, n. 237);
- la necessità del riconoscimento dei diritti delle persone che dimorano abitualmente e sono legate da vincoli affettivi non vuole in alcun modo disconoscere l'art.29 della Costituzione della repubblica che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
- nel suo **Statuto, approvato il 30 agosto 2008, la Regione Lombardia, riconosce all'art. 3 comma 1**, "la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo" e, **al comma 2**, "opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali";
- la creazione di nuovi "status" rientra nel potere esclusivo dello Stato, lasciando al Comune l'applicazione delle norme nazionali e la regolamentazione in materia di propria competenza per le finalità assegnate dall'ordinamento.

Tenuto conto che:

- la **legge 24 dicembre 1954, n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente"**, all'**art. 1** prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando « le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze »;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge**,
 - all'**art. 1** specifica che « **l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza** » ed in particolare che
 - all'**art. 4** dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato "Famiglia anagrafica", si riconosce e si specifica quanto segue: "**Agli effetti anagrafici per famiglia si**

22 aprile 2015



intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune“.

Visto che:

- l'art. 33 di detto Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici «può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco».

Il Consiglio comunale
impegna Sindaco e Giunta comunale

1. ad istruire l'ufficio anagrafico affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, con le modalità previste dalla legge anagrafica, ai sensi dell'art. 33, comma 2 D.P.R. 30 maggio 1989, *“l'attestazione/certificazione di famiglia, riportante i rapporti personali esistenti tra i componenti la famiglia, relativi ai vincoli affettivi”*, quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 (si allega fac-simile di *“Richiesta di attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”*);
2. a predisporre la relativa modulistica e a dare adeguata pubblicità;
3. ad attivare, nell'ambito della disciplina vigente e per le rispettive competenze attribuite dalle leggi nazionali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti, gli uffici competenti dell'Ente per valorizzare e sostenere le stabili famiglie anagrafiche basate sui *“vincoli affettivi”* attraverso il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni della stessa Amministrazione Comunale e il superamento di situazioni di discriminazione che ne impediscano la piena integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio;
4. ad adottare le misure previste ai precedenti punti 1. e 2. nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente delibera;

22 aprile 2015



5. ad inviare copia della presente mozione alla Regione Lombardia ed alla Città Metropolitana di Milano, al fine di recepire ed attuare, per quanto possibile, il riconoscimento delle famiglie di fatto di persone legate da vincoli affettivi come sopra specificato, al fine della individuazione di possibili interventi, nelle materia di loro competenza;
6. a rappresentare la presente mozione di indirizzo politico di sostegno alle “Famiglie di fatto” e di inviarla al Parlamento perché provveda a legiferare in materia.

Si chiede che la suddetta mozione venga posta in discussione nel primo Consiglio comunale utile.

Cordialmente.

Guido Nani

Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio

Allegati:

1. **Modello richiesta di attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi;**
2. **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.**